



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANTONIO BLANDINI

Seduta del 14/07/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della pensione, stipulato in data 19/01/2015 ed estinto anticipatamente a far data dal 30/04/2019, previa emissione di conteggio estintivo del 12/4/2019, in corrispondenza della 48° rata, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro Bancario Finanziario - lamentando una scarsa trasparenza contrattuale e richiamando la giurisprudenza più recente - al quale chiede di accertare il proprio diritto al rimborso "di commissioni non maturare e oneri accessori non goduti", per la somma complessiva di Euro 2.149,48, oltre interessi legali.

L'intermediario eccepisce, in via preliminare, l'infondatezza del ricorso, poiché la ricorrente ha sottoscritto una quietanza liberatoria, dichiarando in modo espresso e incondizionato di aver già ricevuto tutto quanto dovuto dall'intermediario con riferimento al contratto de quo e rinunciando, quindi, a qualsivoglia domanda e azione inerente a tale contratto.

Evidenzia come dalla quietanza si evinca con chiarezza l'oggetto della rinuncia nonché la esplicita volontà del cliente di "abdicare con effetti estintivi alla pretesa di ricevere ulteriori somme" e richiama gli orientamenti dell'ABF in proposito.

Inoltre, eccepisce la natura up front delle commissioni di distribuzione, in quanto volte a remunerare le attività prodromiche alla stipula del contratto di finanziamento. Chiarisce peraltro che si tratta di somme mai entrate nella propria disponibilità e direttamente versate al terzo intermediario del credito. Invero, rappresenta che tale costo - nel momento in cui transita dalla sfera giuridica patrimoniale dell'intermediario a quella di un soggetto



terzo – non può essere più recuperato dal finanziatore. Dunque, nei confronti dell'intermediario erogante possono essere reclamati solo i costi di sua pertinenza, restando esclusi i costi connessi al contratto di finanziamento volti a remunerare prestazioni rese da terzi, tra cui rientrano le commissioni corrisposte all'intermediario del credito.

Invero, per questa tipologia di costi difetterebbe in capo all'intermediario finanziario la legittimazione passiva necessaria affinché quest'ultimo possa qualificarsi quale destinatario della domanda di restituzione, che non può che essere rivolta all'accipiens.

L'intermediario formula, infine, una serie di considerazioni a proposito dell'efficacia tra privati e della retroattività della sentenza interpretativa resa dalla Corte di Giustizia l'11 settembre 2019.

DIRITTO

Questo Arbitro, quanto all'eccezione inerente all'avvenuta sottoscrizione della quietanza liberatoria, evidenzia, innanzitutto, che nella decisione n. 8827 del 21/07/2017, il Collegio di Coordinamento si è pronunciato sulla questione concernente il valore liberatorio delle quietanze sottoscritte in occasione dell'estinzione anticipata del finanziamento e, nello statuire che la valutazione deve essere compiuta in concreto - con particolare riferimento al singolo caso - ha concluso nel senso di ritenere necessario che la dichiarazione contenga, da un lato, un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia - vale a dire la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il cliente rinunciava; dall'altro, che sia espressa in termini non equivoci la volontà del dichiarante di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, ma di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte a titolo di costi e dall'intermediario non restituite.

Inoltre, più recentemente, i Collegi territoriali hanno condiviso che, in generale, le quietanze liberatorie possono essere repute quali rinunce o transazioni solo se rilasciate contestualmente o in seguito all'estinzione del finanziamento, in quanto solo in quel momento diviene attuale il diritto alle restituzioni degli oneri non maturati

Ciò premesso, con riferimento al caso di specie, si evidenzia che la sottoscrizione della quietanza da parte della ricorrente è avvenuta il 12/04/2019, dunque contestualmente all'emissione del conteggio estintivo, ma precedentemente all'estinzione del finanziamento: infatti la liberatoria in atti – di cui si riporta di seguito uno stralcio – è datata 03/05/2019, e attesta l'estinzione del finanziamento in oggetto alla data del 30/04/2019.

Conseguentemente, anche in questo caso, come nell'analoga fattispecie risolta dal Collegio di Bologna, con la decisione n. 22101/2019, si deve ritenere che: “secondo i criteri di valutazione stabiliti dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 8827 del 21/07/2017, è orientamento condiviso dei Collegi ritenere che la quietanza in oggetto non possa avere rilevanza come rinuncia/transazione in quanto sottoscritta contestualmente al rilascio del conteggio estintivo e quindi prima che l'estinzione sia perfezionata. Non diversamente questo Collegio: cfr. ex multis la decisione n.13069/2017”.

L'eccezione deve pertanto essere respinta.

Nel merito, la domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali e delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione del contratto relativo.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito, e



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Conseguentemente, questo Collegio ritiene, in speculare applicazione dei criteri consolidati che valutano le voci di costo commissione intermediario ripetibile, commissione intermediario non ripetibile e commissione distribuzione aventi natura recurring, dovuti per tali voci la retrocessione dei seguenti rispettivi importi: euro 601,88, dal quale occorre detrarre l'importo già restituito di € 385,98; euro 1.404,38 ed euro 529,20. Per un ammontare dovuto dall'intermediario al ricorrente di euro 2.149,48, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.149,48, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO